

## **NUOVE DISPOSIZIONI ANTITERRORISMO PER GLI "INTERNET POINT" E I PUBBLICI ESERCIZI CHE METTANO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO POSTAZIONI PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE**

**Il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella G.U. del 1° agosto 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha integrato la disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet.**

Con decreto **16 agosto 2005**, pubblicato nella G. U. del 17 agosto 2005, n. 190, sono state approvate le "Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155".

### **Licenza del questore**

**Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge, a decorrere dal 17 agosto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale siano posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore; detta licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.**

La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

**Per coloro che già esercitano le attività sopra descritte, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, e cioè entro il 26 settembre.**

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in particolare personalità del titolo autorizzatorio, obbligo di osservare le prescrizioni dell'autorità, disciplina dei pubblici esercizi), nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi (Dm 17 dicembre 1992, n. 564 e Dm 5 agosto 1994, n. 534). Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

Il medesimo art. 7 rinvia ad un **decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per la specificazione delle misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività sopra menzionate è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa in materia di "privacy" (in particolare comma 1 dell'art. 122 e comma 3 dell'art. 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), nonché delle misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

La norma, infine, fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, assegna il controllo sull'osservanza del decreto di cui sopra e la competenza all'accesso ai relativi dati sono all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

## Decreto di attuazione

Il decreto 16 agosto 2005, pubblicato nella G. U. del 17 agosto 2005, n. 190, stabilisce, a far data dal **1° settembre** (data di entrata in vigore del provvedimento), i seguenti obblighi:

### Obblighi per i titolari dei pubblici esercizi

I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a:

a) **adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate** con le modalità di cui alla lettera b);

b) **identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti**, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;

c) **adottare le misure** di cui infra, **occorrenti per il monitoraggio delle attività**;

d) **informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali** messi a disposizione, comprese quelle di cui alle lettere a) e b);

e) **rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni**, quale organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni, nonché, in conformità al codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria;

f) **assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti e la loro conservazione fino al 31 dicembre 2007.**

Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in **abbonamento o altra forma di offerta** che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le operazioni di identificazione di cui alla lettera b) sono effettuate una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo è in ogni modo tenuto a vigilare affinché non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti.

**I dati acquisiti a norma delle lettere b) e c) sono raccolti e conservati con modalità informatiche, tranne che per gli esercizi o circoli aventi non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico, nei quali i dati possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dalla autorità locale di pubblica sicurezza, ove viene registrato anche l'identificativo della apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato.**

N.B. L'accesso del servizio polizia postale e delle comunicazioni può comprendere i dati del traffico telematico solo se effettuato previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in conformità alla legge in vigore.

### Monitoraggio delle attività.

Titolari e gestori di esercizi pubblici e circoli privati sono tenuti inoltre:

a) **ad adottare le misure necessarie a memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato**, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni;

b) **ad adottare le misure necessarie affinché i dati registrati siano mantenuti, con modalità che ne garantiscano l'inalterabilità e la non accessibilità da parte di persone non autorizzate, fino al 31 dicembre 2007**, fermo restando che i dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (per finalità di accertamento e repressione dei reati), possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del decreto legge n. 144/05.

#### **Accesso alle reti telematiche attraverso postazioni non vigilate.**

Le suddette disposizioni vavevoli per i pubblici esercizi ed i circoli, con esclusione di quelle relative al monitoraggio, si applicano anche nei confronti dei **fornitori di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, collocati in aree non vigilate**. In tal caso gli abbonamenti, forniti anche mediante credenziali di accesso prepagate o gratuite, non potranno avere validità superiore ai dodici mesi dall'ultima operazione di identificazione.

Possono consentirsi tempi di utilizzazione maggiori, ma comunque non superiori a cinque anni, nel caso di credenziali di accesso ad uso plurimo utilizzabili esclusivamente dai frequentatori di centri di ricerca, università ed altri istituti di istruzione per i terminali installati all'interno delle medesime strutture.

#### **Accesso alle reti telematiche attraverso tecnologia senza fili.**

I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti che non siano identificabili secondo le modalità descritte.

#### **Esclusioni**

Le disposizioni del decreto attuativo **non si applicano:**

a) ai rivenditori di apparecchi terminali o altri prodotti elettronici per le attività di prova svolte sotto la diretta vigilanza degli addetti alle dimostrazioni;

b) all'**OFFERTA DI SERVIZIO FAX**, salvo che si utilizzino tecnologie a commutazione di pacchetto (voip);

c) all'accesso alle reti telematiche attraverso apparati che utilizzano SIM/USIM attive sulla rete di telefonia mobile rilasciate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

A seguito della lettura della circolare e dei contatti successivamente intercorsi con i competenti Dirigenti ministeriali possiamo riferire, in breve, che:

- gli obblighi previsti dal DL n. 144 e dal Dm 16 agosto 2005 riguardano esclusivamente i pubblici esercizi o i circoli privati di qualsiasi specie in cui siano posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni telematiche, con esclusione dell'installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

- la tassatività dell'esclusione implica l'assoggettamento agli obblighi di legge per l'offerta, in esercizi commerciali aperti al pubblico o in circoli privati, di ogni servizio di telecomunicazione, compreso quello di trasmissione di dati via fax, che utilizzi tecnologia a commutazione di pacchetto (voip).

Se ne desume che è escluso l'assoggettamento a licenza (e relativi obblighi di identificazione e registrazione):

- della mera installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale (in esercizi pubblici, esercizi ricettivi, phone center);

- dell'installazione di telefoni all'interno delle camere degli esercizi ricettivi;

- dell'installazione di fax che non usino la tecnologia voip.

- Sono assoggettati a licenza del questore e relativi obblighi gli esercizi (compresi phone center) che consentano a clienti e soci comunicazioni, anche telefoniche, sfruttando le connessioni internet.

- Sono esclusi i servizi di telecomunicazione offerti all'utenza attraverso gli strumenti commerciali propri (si consideri, ad esempio, la facoltà data ai clienti da chi eserciti la vendita al pubblico di computer di accedere ad internet per verificare l'efficienza del prodotto).

- Gli obblighi di identificazione e registrazione riguardano anche gli esercizi ricettivi laddove vengano offerti alle persone ospitate servizi di connessione alle reti telefoniche (nei limiti sopra descritti) e telematiche, anche se gratuiti. L'identificazione dei clienti e la registrazione dei dati richiesti dalla legge può avvenire contestualmente a quella richiesta a norma dell'art. 109 del T.U. delle leggi di P.S. (compilazione scheda degli alloggiati).

- la domanda da inoltrare alla Questura, redatta in conformità al modello allegato, va corredata di copia della dichiarazione inoltrata al Ministero delle Comunicazioni, secondo il modello prescritto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 259/03 e di copia della documentazione di trasmissione. Trattasi della dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet.

Ricordiamo, in ogni caso, che la Direzione generale concessioni ed autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni, con nota DGCA/2/ZOFF, del 10.3.2004, ha risposto ad apposito nostro quesito confermando la non sussistenza dell'obbligo di presentare la dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) prevista dall'art. 25 del suddetto decreto, per tutti gli esercenti che si trovano nelle condizioni previste dalla citata delibera 102/03, e cioè per gli esercenti l'attività commerciale, quali ad esempio gestori di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mettono a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

D'altronde, la circolare specifica che, "per installazioni che non dovessero rientrare nel campo di applicazione del predetto art. 25, la domanda sarà acquisita con riserva di verifica presso il Ministero competente".